

Allegato A
SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di
Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze

Procedure e Standard minimi di prestazione, attestazione e sistema dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.....	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Art.1 (Oggetto)</i>	2
<i>Art. 2 (Definizioni)</i>	2
<i>Art. 3 (Competenze della Regione)</i>	6
<i>Art. 4 (SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione, Validazione e Riconoscimento delle Esperienze)</i>	6
<i>Art. 5 (Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni)</i>	7
<i>Art. 6 (Standard di progettazione dei percorsi formativi)</i>	9
<i>Art. 7 (Standard minimi di processo e riferimenti operativi minimi di individuazione, validazione e Certificazione delle Competenze)</i>	9
<i>Art 8 (Standard minimi di attestazione e riferimenti operativi minimi)</i>	11
<i>Art. 9 (Standard minimi di sistema e riferimenti operativi minimi)</i>	12
<i>Art. 10 (Sistema informativo inter-operativo ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate)</i>	12
<i>Art. 11 (Enti titolati)</i>	13
<i>Art. 12 (Misure di informazione, divulgazione e pubblicità dei servizi)</i>	14
<i>Art. 13 (Disposizioni finali)</i>	14

Procedure e Standard minimi di prestazione, attestazione e sistema dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Premessa

La messa a regime dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze rappresenta per la Regione Campania uno strumento essenziale per l'innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l'ammodernamento e l'efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze aiutano l'innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l'insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

Art.1 (Oggetto)

Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 che fornisce le Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione (di cui all'articolo 3, comma 5, D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13), la Regione Campania provvede ad aggiornare ed implementare il Sistema SCRIVERE, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 314 del 28 giugno 2016, attraverso il quale vengono disciplinate le procedure e gli standard minimi di prestazione, di attestazione e di sistema dei propri servizi regionali di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze definito dal D.lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dal successivo Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015. Il sistema regionale di certificazione delle competenze ivi descritto rientra nel processo nazionale per il diritto individuale e soggettivo all'apprendimento permanente così come definito dall'articolo 4 comma 51 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 2 (Definizioni)

In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dai successivi atti, la Regione Campania assume le seguenti definizioni:

Definizioni concernenti l'apprendimento permanente

“Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Definizioni concernenti la governance

“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Ente pubblico titolare”: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

“Ente titolato”: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

“Organismo nazionale italiano di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Definizioni concernenti i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell'interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

“Individuazione e validazione delle competenze”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“Certificazione delle competenze”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“Qualificazione”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Attestazione di parte prima”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

“Attestazione di parte seconda”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Attestazione di parte terza”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

Definizioni concernenti il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

“Sistema nazionale di istruzione e formazione”: sistema composto da:

- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni); - secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con percorsi di durata triennale e quadriennale;
- istruzione superiore: costituita dall’offerta formativa universitaria, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi;
- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”: quadro di riferimento unitario, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la

certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali. “Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente alle qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

“Classificazione dei settori economico-professionali”: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso.

“Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

“Referenziazione”: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

Definizioni concernenti le professioni

“Professione regolamentata ”: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

“Attività di lavoro riservata”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliarie delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

“Professione non organizzata in ordini e collegi”: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Art. 3 (Competenze della Regione)

La Regione Campania è l'Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione Europea.

Essa definisce e assicura l'aggiornamento della disciplina regionale, monitora e controlla l'attuazione e la corretta erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze a cura degli enti titolati, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 13/2013, dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e dal Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, riservandosi di esercitare i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto delle procedure e degli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema da essa disposti.

Il sistema regionale di certificazione delle competenze si fonda sui seguenti principi:

- a) le competenze delle persone hanno il medesimo valore indipendentemente dai contesti e dalle modalità di acquisizione e vengono individuate e valutate utilizzando i medesimi standard professionali di riferimento;
- b) le attestazioni rilasciate possiedono la medesima spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate;
- c) il servizio di individuazione, validazione e il servizio di certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
- d) il “Documento di validazione” e il “Certificato”, rilasciati a conclusione rispettivamente del servizio di individuazione e validazione (IV) delle competenze e del servizio di certificazione delle competenze, hanno valore di atti pubblici.

Art. 4 (SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione, Validazione e Riconoscimento delle Esperienze)

Il Dispositivo regionale integrato di individuazione, validazione, riconoscimento dei crediti formativi e Certificazione delle Competenze, denominato “SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze”, è costituito da:

- a) il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni;

- b) gli standard di progettazione dei percorsi formativi;
- c) gli standard minimi di processo e riferimenti operativi minimi di individuazione, validazione e Certificazione delle Competenze;
- d) gli standard minimi di attestazione e riferimenti operativi minimi;
- e) gli standard minimi di sistema e riferimenti operativi minimi;
- f) il sistema informativo di supporto.

Art. 5 (Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni)

Il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) - istituito con D.G.R. n. 223 del 27/06/2014 - contiene le Qualificazioni riconosciute dalla Regione, espresse come Standard Professionali articolati per Unità di Competenza e costituiti da due o più aggregati di Competenze, per ognuna delle quali è indicata l'afferenza al Quadro di riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR), attraverso l'associazione al Settore Economico Professionale, al Processo di Lavoro, alla Sequenza di Processo ed all'Area di Attività e ai Risultati Attesi. Per ogni Qualificazione sono definiti i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, con riferimento alle descrizioni delle performance da osservare, intese come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa.

Le Qualificazioni contenute nel RRTQ, anche nella loro articolazione per singole unità di Competenza, costituiscono il riferimento primario per:

- la progettazione dei percorsi formativi in ambito formale riferiti a profili professionali o a singole unità di competenza finalizzati al conseguimento di certificazioni di competenze;
- l'individuazione e la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali;
- la programmazione dei procedimenti di Certificazione delle Competenze acquisite in contesti formali, non formali o informali, ove afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Il Repertorio è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul Mercato del Lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione.

L'aggiornamento, l'adeguamento e lo sviluppo avvengono nel rispetto ed in applicazione dei seguenti principi:

- a) coerenza con le trasformazioni del mondo del lavoro e del contesto territoriale di riferimento;
- b) conformità all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, anche con riferimento alla regolamentazione di professioni e attività riservate;
- c) garanzia della continuità e leggibilità delle ridefinizioni rispetto alle qualificazioni già rilasciate alle persone;
- d) coinvolgimento di soggetti economici, sociali ed istituzionali interessati, sulla base di sistemi di consultazione;
- e) trasparenza e tracciabilità delle procedure, attraverso gli opportuni interventi di adeguamento del sistema informativo.

La procedura di aggiornamento e manutenzione del RRTQ è applicabile ai seguenti ambiti: inserimento nuovi standard professionali (e, di norma, conseguente realizzazione dei relativi standard formativi); eliminazione standard professionali; revisione standard professionali; revisione standard formativi.

Il processo di aggiornamento e manutenzione del RRTQ è condotto dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (ufficio regionale competente) che opera direttamente, anche con il supporto di competenze specialistiche ed expertise, con particolare riferimento ai Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena

afferenza delle Qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13. Tale processo si sviluppa sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il Gruppo Tecnico Repertorio (GTR), su iniziativa della Regione o a fronte di motivata proposta avanzata dagli stakeholders interessati dalle specifiche aree di attività (Aziende, Agenzie formative, Agenzie per il Lavoro, Associazioni datoriali, Associazioni sindacali, Enti bilaterali).

L'ufficio regionale competente provvede all'aggiornamento del sistema informativo di gestione e consultazione pubblica del RRTQ e ad eventuali azioni informative e di supporto che si dovessero rendere necessarie nei confronti dei soggetti interessati.

Il GTR di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del Regolamento Regionale 18 settembre 2018, n. 7, "Disposizioni regionali per la formazione professionale in attuazione alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b)" che modifica il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, esprime parere consultivo, non vincolante, sulle proposte relative alle attività di aggiornamento e manutenzione del RRTQ. Il GTR è composto:

- a) dal referente dell'ufficio regionale competente per il coordinamento metodologico delle attività del GTR descritto nell'ambito del citato documento;
- b) dal referente dell'ufficio regionale competente per il coordinamento operativo degli asset professionali, strumentali ed organizzativi funzionali alla realizzazione delle attività descritte nell'ambito del presente documento;
- c) da rappresentanti dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze;
- d) da eventuali referenti delle strutture amministrative regionali preposte ratione materiae, tenendo conto delle specificità dei Settori Economico Professionali (SEP) da trattare;
- e) da eventuali rappresentanti del Partenariato economico e sociale e delle Associazioni degli operatori accreditati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale.
- f) da eventuali componenti del gruppo pilota Antenne Territoriali nell'ambito della rete dei Centri per l'Impiego della Campania, le quali compongono un servizio territorializzato i cui riferimenti e modalità di interlocuzione sono riportati nelle pagine dedicate al Repertorio nell'ambito del portale SILF;

Il GTR può avvalersi della collaborazione di ulteriori soggetti specializzati individuati dall'Amministrazione. Gli stakeholders interessati dalle specifiche aree di attività (Aziende, Agenzie formative, Agenzie per il Lavoro, ecc.) possono rivolgersi al GTR per le proposte di aggiornamento e manutenzione descritte dal presente documento. Il GTR può costituire gruppi di lavoro dedicati ad attività di aggiornamento e/o manutenzione del RRTQ in relazione a specifici Settori Economico-Professionali e/o Aree di Attività. Il processo di aggiornamento e manutenzione del RRTQ è svolto dall'Ufficio regionale a partire dall'analisi della documentazione a supporto della esigenza di aggiornamento e/o manutenzione, della congruenza ed effettivo impiego degli standard professionali e formativi nella programmazione e attuazione di politiche regionali, della evoluzione del quadro normativo, anche con riferimento a professioni e attività regolamentate, del confronto con analoghi standard internazionali e/o nazionali e/o regionali. Le proposte di aggiornamento e/o manutenzione del RRTQ devono fondarsi su fabbisogni di definizione/ridefinizione di contenuti professionali e/o formativi derivanti da evoluzioni dei sistemi produttivi e del mercato del lavoro e su esigenze di referenziazione e attestazione determinate dall'evoluzione della normativa nazionale, regionale vigente in materia. L'ufficio regionale competente predispone e gestisce gli strumenti per la raccolta e la gestione delle proposte, nonché quelli atti a supportare l'intero processo di aggiornamento/manutenzione.

Art. 6 (Standard di progettazione dei percorsi formativi)

La Regione definisce con propri atti gli standard minimi cogenti di progettazione dei percorsi formativi rivolti al rilascio delle Qualificazioni riferiti ai profili professionali di cui all'art. 5, in funzione dell'effettiva garanzia di qualità e rispondenza degli esiti delle misure di apprendimento formale, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di attività e professioni regolamentate.

Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le Qualificazioni contenute nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento, afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, o relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale.

È facoltà della Regione programmare, nell'ambito di specifici avvisi pubblici mirati, offerta formativa avente valore regionale non immediatamente riconducibile al quadro nazionale, ma potenzialmente oggetto di afferenza, sulla base delle procedure definite dal Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015. In tal caso la Regione, al fine di favorire il successivo recepimento della Qualificazione nell'ambito del quadro nazionale e la sua conseguente spendibilità:

- indica obbligatoriamente, in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, i riferimenti minimi cogenti di progettazione;
- definisce, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni correttive;
- dispone, al termine del percorso formativo, l'individuazione e validazione delle Competenze costituenti la Qualificazione, rimandando il procedimento di Certificazione alla avvenuta approvazione della Qualificazione nel proprio Repertorio e all'afferenza della stessa al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- costituisce espresso obbligo ai soggetti attuatori di comunicare ai potenziali partecipanti i limiti di spendibilità della attestazione rilasciata in esito al percorso nonché il diritto, attraverso di essa acquisito, di accedere al successivo eventuale procedimento certificatorio, rivolto alla piena spendibilità della Qualificazione nell'intero territorio nazionale.

La formazione che non prevede il rilascio di Qualificazioni ai sensi dei commi precedenti è conclusa da attestazione degli apprendimenti acquisiti rilasciata dal soggetto attuatore sotto la propria responsabilità, in conformità alle norme applicabili. L'attestazione degli apprendimenti acquisiti costituisce evidenza nei procedimenti di Validazione, Certificazione delle Competenze e di riconoscimento dei Crediti formativi.

Art. 7 (Standard minimi di processo e riferimenti operativi minimi di individuazione, validazione e Certificazione delle Competenze)

La Regione Campania, in qualità di ente pubblico titolare, assicura il rispetto degli standard minimi di processo, in coerenza con l'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, definendo nell'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze i riferimenti operativi minimi comuni in coerenza con il paragrafo 1.2 di cui all'allegato A del D.I. del 5 gennaio 2021.

Processo di individuazione e validazione

Nelle fasi di erogazione del servizio, e previa una fase di accoglienza e informazione in favore dei destinatari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 sono assicurati:

- a) per la fase di identificazione: la ricostruzione e codifica delle esperienze di apprendimento della persona pertinenti alla sua richiesta; la messa in trasparenza delle attività svolte con riferimento ai descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e delle competenze presumibilmente acquisite con riferimento al Repertorio di qualificazioni di pertinenza dell'ente titolato presso il

- quale è stata presentata richiesta di accesso al servizio; l'elaborazione di un "dossier di evidenze" che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta;
- b) per la fase di valutazione: la progettazione e pianificazione della valutazione; l'esame tecnico del dossier delle evidenze e del «Documento di trasparenza»; l'eventuale valutazione diretta, quale prova di valutazione in presenza del candidato, realizzata con prove orali e/o scritte e/o pratiche in base alle regolamentazioni della Regione Campania/Ente titolare;
 - c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione».
 - d) *Procedura di certificazione*

Nelle fasi di erogazione del servizio dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi:

- a) per la fase di identificazione: l'ammissione alla procedura di certificazione avviene tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formale, secondo le norme regionali in vigore che disciplinano la formazione professionale, o tramite l'acquisizione del «Documento di validazione» in esito a un processo di individuazione e validazione (IV);
- b) per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con prove scritte, pratiche e orali;
- c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato».

La Regione Campania provvederà con successivi atti a fornire specifiche Linee Guida, che contengano ulteriori elementi tecnici di dettaglio per garantire il massimo di omogeneità ed efficacia nella erogazione dei servizi. Nell'organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, la Regione Campania disciplina le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare, nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica. Dal punto di vista operativo tali principi sono così definiti:

- "collegialità": caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere non solo attraverso incontri condivisi ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- "oggettività": criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione eliminando, o attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- "terzietà": condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata attraverso la presenza nella Commissione o organismo di valutazione di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze, ancorché facenti parte della stessa organizzazione, e in possesso dei requisiti professionali idonei nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari. Per soggetto terzo, rispetto al percorso formativo, si può intendere anche l'organo di vertice della struttura formativa o un suo delegato.
- "indipendenza": condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

In sede di valutazione il principio della "completezza e correttezza metodologica", con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e al paragrafo 1.4 di cui all'allegato A del D.I.

5 gennaio 2021, costituisce caratteristica di una procedura di valutazione improntata al corretto utilizzo, da parte della Commissione o dell'organismo di valutazione delle:

- specifiche metodologiche, tecniche e strumentali consolidate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, atte ad assicurare prove di valutazione quanto più accurate e rigorose;
- appropriate strumentazioni tecniche e, se necessario, tecnologiche utili all'accertamento sostanziale di tutte le componenti, sia cognitive sia esperienziali della competenza;
- idonee misure e soluzioni, anche tecnologiche, volte ad assicurare la certezza dell'identità dell'esaminando e a monitorare, costantemente, la regolarità nello svolgimento delle prove, prevenendone possibili forme di manomissione, e in particolar modo di quelle che si realizzano a distanza e con il ricorso a tecnologie digitali.

Art 8 (Standard minimi di attestazione e riferimenti operativi minimi)

La Regione Campania, in qualità di ente pubblico titolare, assicura il rispetto degli standard minimi di attestazione in coerenza con l'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, definendo nell'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze i riferimenti operativi minimi comuni in coerenza con il paragrafo 1.3 di cui all'allegato A del D.I. del 5 gennaio 2021.

Documento di trasparenza

Nel corso del servizio di individuazione e validazione sono elaborati il dossier delle evidenze e il «Documento di trasparenza» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato A del D.I. del 5 gennaio 2021. Il «Documento di trasparenza» è rilasciato ove previsto o ne sia fatta richiesta di rilascio dall'utente ed ha valore di attestazione di parte prima.

Documento di validazione

Al termine del servizio di individuazione e validazione, l'ente titolare assicura il rilascio del «Documento di validazione» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato B del D.I. del 5 gennaio 2021. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda.

Il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.

Certificato

Al termine del servizio di certificazione delle competenze, la Regione Campania assicura:

- il rilascio del «Certificato» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato C del D.I. del 5 gennaio 2021 per il riconoscimento e l'attestazione delle competenze acquisite in esito a percorsi formali;
- il rilascio del «Certificato» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato C del D.I. del 5 gennaio 2021 per il riconoscimento e l'attestazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, hanno valore di certificato costituendo attestazione di parte terza con valore di atto pubblico in relazione alle competenze acquisite.

Art. 9 (Standard minimi di sistema e riferimenti operativi minimi)

La Regione Campania, in qualità di ente pubblico titolare, assicura il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, definendo nell'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze i riferimenti operativi minimi comuni in coerenza con il paragrafo 1.4 di cui all'allegato A del D.I. del 5 gennaio 2021.

Nello specifico, facendo esplicito richiamo al suindicato paragrafo di cui all'allegato A del D.I. del 5 gennaio 2021, assicura:

- l'operatività del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni riferito a qualificazioni debitamente inserite nel Repertorio nazionale, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio regionale di certificazione delle competenze e dei relativi format e procedure standardizzati, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui agli articoli 3 e 4 del presente documento;
- l'adozione di misure di informazione tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata al «Sistema regionale di certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:
 - descrizione del servizio di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze e delle relative procedure;
 - normativa nazionale di riferimento;
 - regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica;
 - collegamento attivo al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni;
- il rispetto, per il personale addetto alla erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
- la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali per i cittadini richiedenti l'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- l'adozione di dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 10 (Sistema informativo inter-operativo ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate)

Conformemente alle previsioni del Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze», la Regione Campania, in qualità di ente pubblico titolare, assicura la disponibilità di un sistema informativo ai fini del monitoraggio, della valutazione dei servizi e della registrazione e conservazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati».

Ai fini del monitoraggio, della valutazione del controllo, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate, e del raccordo funzionale alla dorsale informativa unica (in corso di realizzazione), gli elementi minimi informativi presenti nel sistema includono:

- i dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- la denominazione dell'ente titolare;

- i dati identificativi dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- la tipologia di attestazione;
- le competenze attestate, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio, le qualificazioni di riferimento e il livello EQF/NQF;
- il riferimento ai codici dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Aree di Attività, Risultati Attesi, Codici Professionali ISTAT, Codici ATECO, ecc. - vigenti *rationae temporis*.), laddove applicabile, ai fini del riconoscimento nell'ambito del sistema nazionale della certificazione delle competenze;
- le modalità di apprendimento (formale, non formale e/o informale) delle competenze;
- le modalità di valutazione delle competenze;
- la data di conseguimento/rilascio delle attestazioni.

Art. 11 (Enti titolati)

La Regione Campania istituisce l'Elenco regionale dei Soggetti Titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Tale elenco è pubblicato nei siti istituzionali di Regione Campania e viene aggiornato periodicamente.

Per l'erogazione dei Servizi di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e/o informali sono individuati quali soggetti Titolati, oltre a Regione Campania, i Centri Sperimentali per lo Sviluppo delle Competenze (CSSC). Questi ultimi, sono strumenti individuati dall'Amministrazione regionale per:

- a) la modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione attraverso azioni tese a riformare i servizi di promozione dell'occupazione e la creazione di reti di eccellenza tra istruzione, formazione e lavoro che consentano una più efficace integrazione tra l'offerta formativa e la domanda di innovazione e di occupazione qualificata proveniente dal territorio;
- b) il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro ed all'adeguamento delle stesse alle esigenze specifiche espresse dal territorio al fine di rendere più efficace lo sviluppo delle competenze dei giovani, degli adulti, dei lavoratori scarsamente qualificati, anziani e altri gruppi svantaggiati, superando la dispersione e la frammentazione dell'offerta formativa regionale in settori ritenuti strategici per l'economia campana, attraverso una programmazione integrata che stabilisca un continuum tra i diversi sistemi;
- c) la valorizzazione e certificazione delle competenze emergenti dal mercato di riferimento.

La Regione Campania è ente titolare e titolato all'erogazione del Servizio di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, secondo le disposizioni regionali vigenti *ratione temporis*.

Le Agenzie Formative attuatrici del singolo percorso formativo ai fini dello svolgimento del servizio di certificazione e quindi della valutazione finale, finalizzata alla certificazione delle competenze - sono tenute a realizzare la verifica e valutazione a valenza formativa dei risultati di apprendimento raggiunti, finalizzata ad attestare l'idoneità del discente a sostenere l'esame. Le Agenzie formative assicurano inoltre la presenza del proprio TAV nelle Commissioni d'esame secondo le disposizioni regionali vigenti *ratione temporis*.

I Centri Sperimentali per lo Sviluppo delle Competenze (CSSC) garantiscono il possesso dei requisiti professionali, strumentali, tecnici, tecnologici e logistici per l'erogazione del Servizio di individuazione e validazione delle competenze nonché del Servizio di certificazione, che saranno espletati secondo le

disposizioni regionali vigenti *ratione temporis*. Nell'ambito delle stesse attività, i Centri Sperimentali per lo Sviluppo delle Competenze:

- a) definiscono e rendono pubblici gli approcci metodologici e i requisiti professionali del personale coinvolto nell'ambito dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze per i quali gli stessi risultano Titolati nonché, in sede di prima applicazione, degli Esperti di Settore Economico-Professionale che possono partecipare alle fasi di valutazione e attestazione previste nell'ambito delle procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- b) adottano, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto compatibili, delle ulteriori disposizioni ivi contenute, procedure idonee alla composizione ed all'aggiornamento degli elenchi degli Esperti SEP, rendendoli pubblici;
- c) sono responsabili della verifica dei requisiti professionali e di ogni altro requisito che i descritti Esperti SEP debbono possedere ai fini dell'iscrizione negli anzidetti elenchi, custodendone le evidenze documentali ed informative, nonché del mantenimento degli stessi;
- d) rendono disponibili all'Amministrazione regionale gli ulteriori elementi informativi da questa richiesti relativamente agli Esperti SEP iscritti in tali elenchi.

Art. 12 (Misure di informazione, divulgazione e pubblicità dei servizi)

La Regione Campania garantisce la pubblicazione su proprie pagine web istituzionali di una apposita sezione dedicata ai servizi di "Individuazione e Validazione delle competenze" e di "Certificazione delle competenze" contenente:

- a) descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- b) normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (contenente il QNQR);
- c) normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
- d) collegamento attivo al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni;
- e) indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;
- f) elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi.

Ente titolare ed Enti titolati provvedono alle necessarie attività di divulgazione informativa relativamente ai servizi, nonché ad intraprendere azioni atte a promuoverne la diffusione. Le medesime attività di divulgazione potranno essere svolte anche nell'ambito dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego.

Le azioni di promozione, divulgazione e informazione potranno essere svolte sia in presenza (ad esempio "a sportello", attraverso colloqui individuali, sessioni informative di gruppo, ecc.), sia a distanza (ad esempio attraverso l'ausilio di contenuti web quali testi informativi, video tutorial, ecc.).

Art. 13 (Disposizioni finali)

È affidata alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (Codice 50-11-00) l'adozione dei seguenti dispositivi attuativi:

- linee guida per l'erogazione dei servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze, di cui al paragrafo 1.4 di cui all'allegato A al D.I. 5 gennaio 2021, coerenti all'art. 7 D.lgs. 13/2013;
- linee guida per l'erogazione dei servizi di implementazione, manutenzione e/o aggiornamento del Repertorio Regionale dei Titoli e delle qualificazioni (RRTQ);

- linee guida per la definizione degli Standard Formativi minimi e di progettazione dei percorsi formativi.

È affidata altresì alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (Codice 50-11-00) in fase di prima attuazione l'adozione di provvedimenti atti a sperimentare con riferimento a specifici target i Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze sin qui descritti.